

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Art. 25 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

**Circolare informativa redatta in collaborazione con la
Direzione Servizi Tributarî di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza**

VADEMECUM

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 10 giugno 2020, recante: "**Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**". Il cosiddetto Decreto Rilancio ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese e dei professionisti che hanno registrato una significativa riduzione del fatturato di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

SOGGETTI INTERESSATI

Ci si riferisce a realtà con meno di 5 milioni di ricavi / compensi; in particolare viene concesso un contributo a fondo perduto sulla perdita di fatturato / corrispettivi e compensi di aprile 2020 a favore dei seguenti soggetti:

- ✓ esercenti attività d'impresa,
- ✓ esercenti attività di lavoro autonomo.

I soggetti devono essere titolari di partita IVA e devono essere qualificabili come imprenditori o lavoratori autonomi in base al testo unico delle imposte sui redditi.

Il contributo a fondo perduto **NON** spetta:

- ✓ ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di contributo;
- ✓ agli enti pubblici;
- ✓ agli intermediari finanziari e società di partecipazione (articolo 162-bis del medesimo testo unico);
- ✓ ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (indennità riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS) e 38 (indennità riservata ai lavoratori dello spettacolo) del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Salute);
- ✓ ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.L.vi n. 509/1994 e n. 103/1996 (professionisti ordinistici, avvocati, commercialisti, ecc.).

Il contributo in esame spetta esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 1.** il soggetto deve aver conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, occorrerà quindi considerare l'ammontare dei ricavi o compensi dell'anno 2019);
- 2.** l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (in pratica, ad aprile 2020 deve essersi verificata una riduzione di fatturato/corrispettivi di almeno un terzo rispetto al fatturato/corrispettivi aprile 2019).

Per determinare correttamente gli importi del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di riduzione significativa del fatturato visto in precedenza ai seguenti soggetti:

- ✓ soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- ✓ soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale, la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (es. Comuni colpiti da

eventi sismici, alluvionati, con crolli di infrastrutture che hanno comportato delibere di stato di emergenza); nelle istruzioni è riportata, a titolo indicativo e non esaustivo, la lista dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

L'ammontare del contributo a fondo perduto è graduato in funzione della dimensione di fatturato / corrispettivi o compensi 2019.

In particolare il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel periodo d'imposta precedente al 19 maggio 2020 (ossia 2019 per i soggetti "solari");
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 € e fino a 1ml € nel periodo d'imposta precedente al 19 maggio 2020 (ossia 2019 per i soggetti "solari");
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1ml € e fino a 5ml € nel periodo d'imposta precedente al 19 maggio 2020 (ossia 2019 per i soggetti "solari").

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti che ne hanno diritto per un importo non inferiore a 1.000 € per le persone fisiche e a 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti commerciali, ecc.).

Il contributo in esame non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (IRES, IRPEF e relative addizionali), alla formazione del valore della produzione netta, ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese.

CASI PARTICOLARI

In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 5ml € per l'accesso al beneficio riguarda la somma di ricavi / compensi riferiti a tutte le attività. Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA. Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate ad aprile (2019 e 2020) devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I soggetti interessati devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti, esclusivamente in via telematica - anche per tramite di un intermediario delegato - al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate oppure ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, che sarà definita con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Questo provvedimento darà attuazione alla procedura di erogazione del contributo a fondo perduto e avrà il compito di stabilire:

- ✓ le modalità di effettuazione dell'istanza;
- ✓ il suo contenuto informativo;
- ✓ i termini di presentazione della stessa;
- ✓ ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni di legge sul contributo a fondo perduto.

La domanda di contributo a fondo perduto contiene anche l'autocertificazione di regolarità antimafia del richiedente e di tutti i soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'articolo 85 del D.L.vo n. 159/2011, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 dello stesso decreto legislativo; l'Agenzia delle Entrate procede al controllo della veridicità dell'autocertificazione.

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

MODELLO DI PRESENTAZIONE, ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE, MODALITA' DI TRASMISSIONE

Il provvedimento in esame approva il modello dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, con le relative istruzioni, nonché le specifiche tecniche per la sua predisposizione e la trasmissione telematica.

Contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto contiene le seguenti informazioni:

- ✓ il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- ✓ il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- ✓ nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- ✓ l'indicazione generica se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 €, sono superiori a 400.000 € e fino a 1ml € oppure sono superiori a 1ml € e fino a 5ml € (tale indicazione è utile al fine di determinare la percentuale di contributo commisurata alla "perdita del fatturato");
- ✓ l'indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018;
- ✓ l'indicazione se il soggetto al 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza "Covid-19", aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto;
- ✓ l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
- ✓ l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;
- ✓ l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- ✓ il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa.

Il modello "**Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto**" con le relative istruzioni è composto da due sezioni: il frontespizio, che contiene anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali; il quadro A che contiene l'eventuale dichiarazione antimafia.

L'istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame.

La trasmissione dell'istanza è effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Esclusivamente nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000 €, il modello dell'istanza è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Le istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 € e modello, completo di autocertificazione, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate. L'istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto Fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell'istanza ad un intermediario: a tal fine, l'intermediario inserisce nell'Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa.

L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede, che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, l'istanza può essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente. È possibile presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine previsto dal 15 giugno al 13 agosto 2020 e può essere presentata da un intermediario con delega di consultazione del Cassetto Fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". La rinuncia può essere trasmessa anche dall'intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, un'istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa. La rinuncia per l'istanza relativa al contributo d'importo superiore a 150.000 € è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia. Le ricevute sopra indicate sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione ricevute della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate ("la mia scrivania") e nella sezione "Consultazione degli invii effettuati" dell'applicazione web predisposta per l'invio (portale "Fatture e Corrispettivi").

In aggiunta, l'Agenzia delle Entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa una istanza o una rinuncia ad una istanza precedentemente presentata, mediante PEC all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l'attività in data antecedente il 1° maggio 2020. Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l'Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. Sulla base dei dati presenti nell'istanza e prima di erogare il contributo, l'Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli formali per valutare l'esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

CONTROLLI E SANZIONI

L'Agenzia delle Entrate è demandata al controllo e al recupero del contributo eventualmente non spettante. In caso di recupero del contributo, le sanzioni amministrative irrogabili vanno dal 100% al 200% del contributo non dovuto oltre ai relativi interessi. Per le eventuali controversie sulla materia è competente la Commissione Tributaria. Oltre a questo, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica la sanzione penale prevista per l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate. Qualora emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando le sanzioni. In questi casi, colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica la confisca. Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni sul reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. L'Agenzia delle Entrate trasmette obbligatoriamente alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati. Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con il mod. F24; è esclusa la compensazione "orizzontale" con altri crediti fiscali. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi e versando le relative sanzioni che si applicano in misura ridotta per effetto del ravvedimento operoso.